

# **COSTITUZIONE DELL'IMPERO TEDESCO**

## **(28. 3. 1849)**

L'Assemblea Nazionale tedesca costituente ha deliberato e promulga come costituzione imperiale:

### **COSTITUZIONE DELL'IMPERO TEDESCO**

#### **TITOLO I**

#### **L'IMPERO**

##### **ART. 1**

§ 1. L'Impero tedesco è composto dal territorio delle precedente Federazione germanica.

La definizione dei rapporti del ducato di Schleswig resta impregiudicata.

§ 2. Qualora un Land tedesco abbia in comune con un Land non tedesco lo stesso Capo di Stato, il Land tedesco deve avere una costituzione, un governo ed un'amministrazione propria e separata. Al governo e all'amministrazione del Land possono essere chiamati solo cittadini tedeschi.

La costituzione e la legislazione dell'Impero hanno in questo Land la stessa forza vincolante che detengono negli altri Länder tedeschi.

§ 3. Ove un Land tedesco abbia in comune con un Land non tedesco lo stesso Capo di Stato, quest'ultimo deve risiedere nel territorio tedesco, oppure deve essere insediata costituzionalmente nello stesso una reggenza alla quale possono essere chiamati solo Tedeschi.

§ 4. Indipendentemente dai vincoli già esistenti tra Länder tedeschi e non tedeschi, nessun Capo di Stato di un Land non tedesco può nel contempo assumere il governo di un Land tedesco, né può un principe regnante in Germania accettare una corona straniera senza prima abdicare al suo governo tedesco.

§ 5. I singoli Stati tedeschi conservano la loro indipendenza originaria nella misura in cui non è limitata dalla costituzione dell'Impero; essi conservano le loro supremazie ed i loro diritti statuali a meno che non siano espressamente trasferiti all'autorità dell'Impero.

#### **TITOLO II**

#### **L'AUTORITÀ DELL'IMPERO**

##### **ART. I**

§ 6. Solo l'autorità dell'Impero (Reichsgewalt) rappresenta all'estero, secondo il diritto internazionale, la Germania ed i singoli Länder tedeschi.

L'autorità dell'Impero assume gli ambasciatori e i consoli dell'Impero. Essa conduce i rapporti diplomatici, stipula alleanze e gli accordi con l'estero, specialmente anche gli accordi

commerciali e per la navigazione, nonché gli accordi di estradizione. Essa adotta tutte le misure del diritto internazionale.

§ 7. I singoli governi tedeschi non hanno il diritto di accreditare o impiegare personale diplomatico permanente.

Non possono mantenere nemmeno particolare personale consolare. I consoli di Stati esteri ricevono il proprio exequatur dall'autorità dell'Impero.

Ai singoli governi non è tolta la facoltà di inviare plenipotenziari presso il Capo dell'Impero.

§ 8. I singoli governi tedeschi sono autorizzati a stipulare accordi con altri governi tedeschi.

La loro facoltà di stipulare accordi con governi non tedeschi è limitata agli oggetti del diritto privato, degli scambi di vicinato e della polizia.

§ 9. Tutti gli accordi con contenuto non strettamente privatistico che un governo tedesco stipuli con un altro governo tedesco o non tedesco devono essere posti a conoscenza e, qualora sia coinvolto l'interesse dell'Impero, subordinati alla convalida dell'autorità dell'Impero.

## ART. II

§ 10. Solo all'autorità dell'Impero spetta il diritto della guerra e della pace.

## ART. III

§ 11. L'autorità dell'Impero dispone dell'insieme delle forze armate della Germania.

§ 12. L'esercito dell'Impero è composto da tutte le forze armate dei singoli Stati destinate allo scopo della guerra. La consistenza e la composizione dell'esercito dell'Impero sono stabilite dalla legge sulla costituzione della difesa.

Gli Stati che hanno meno di 500.000 abitanti vengono aggregati dall'autorità dell'Impero ad unità militari più grandi, direttamente sottoposte alla guida dell'autorità dell'Impero o ad uno Stato confinante più grande.

Le condizioni più specifiche di una tale aggregazione devono essere stabilite in entrambi i casi mediante un accordo degli Stati interessati con la mediazione e l'autorizzazione dell'autorità dell'Impero.

§ 13. Spettano esclusivamente all'autorità dell'Impero la legislazione e l'organizzazione delle forze armate; esso sorveglia la loro esecuzione nei singoli Stati attraverso un controllo continuo.

Ai singoli Stati spetta la formazione delle proprie istituzioni di guerra sulla base delle leggi e delle disposizioni dell'autorità dell'Impero ed entro i limiti degli accordi di cui al § 12. Dispongono della propria forza armata fin quando chiamata al servizio dell'Impero.

§ 14. Nel giuramento alla bandiera deve essere richiamato in primo luogo l'obbligo alla fedeltà verso il Capo dell'Impero e verso la costituzione dell'Impero.

§ 15. Tutti i costi connessi all'impiego di truppe per scopi dell'Impero che eccedono il reggimento della pace fissata dall'Impero, sono a carico dell'Impero.

§ 16. Una apposita legge dell'Impero provvede per una costituzione della difesa generale e uguale per tutta la Germania.

§ 17. La nomina dei comandanti e degli ufficiali delle proprie truppe, nella misura in cui lo esige la loro consistenza, resta di competenza dei governi dei singoli Stati.

Per le unità militari più grandi, nelle cui truppe sono aggregati più Stati, l'autorità dell'Impero nomina i comandanti comuni.

In caso di guerra l'autorità dell'Impero nomina i generali comandanti dei corpi separati, come pure il personale del quartier generale.

§ 18. L'autorità dell'Impero ha la facoltà di insediare fortezze dell'Impero e opere per la difesa delle coste e, ove necessario per la sicurezza dell'Impero, di dichiarare fortezze esistenti di proprietà dell'Impero dietro un equo indennizzo, in particolare per il materiale bellico.

Le fortezze e le opere di difesa delle coste dell'Impero sono mantenute a spese dell'Impero.

§ 19. La forza marittima costituisce competenza esclusiva dell'Impero. Non è consentito ad alcun singolo Stato di mantenere per uso proprio navi da guerra o emettere lettere di marca.

L'equipaggio della flotta da guerra costituisce una parte della forza di difesa tedesca. Esso è indipendente dalla forza terrestre.

L'equipaggio messo a disposizione della flotta da guerra da un singolo Stato va dedotto dalle truppe di terra che lo stesso Stato deve detenere. I dettagli nonché la perequazione dei costi tra l'Impero e i singoli Stati, sono regolati da una legge dell'Impero.

La nomina degli ufficiali e dei funzionari della forza marittima compete esclusivamente all'Impero.

L'autorità dell'Impero cura l'armamento, la formazione e il mantenimento della flotta da guerra, nonché la costruzione, l'armamento e il mantenimento di porti da guerra e di arsenali marittimi.

Le espropriazioni necessarie all'istituzione di porti da guerra e di stabilimenti della marina militare, come pure le competenze delle autorità dell'Impero all'uopo impiegate, sono regolate da leggi dell'Impero.

#### ART. IV

§ 20. Le istituzioni della navigazione sul mare e sulle foci dei fiumi tedeschi (porti, boe, navi faro, acque navigabili etc.) restano affidati alla cura degli Stati costieri. Gli Stati le mantengono con risorse proprie.

Una legge dell'Impero stabilirà l'estensione delle foci dei singoli fiumi.

§ 21. All'autorità dell'Impero spetta la sorveglianza su queste istituzioni ed opere. Essa può sollecitare gli Stati interessati a prendersi cura del loro debito mantenimento, come pure di moltiplicare ed ampliare gli stessi a spese dell'Impero.

§ 22. I tributi che negli Stati costieri sono imposti alle navi e sui loro carichi per l'utilizzo delle istituzioni della navigazione non possono superare i costi necessari per il mantenimento delle stesse. Tali tributi sono subordinati all'autorizzazione dell'autorità dell'Impero.

§ 23. Relativamente a questi tributi tutte le navi tedesche ed i loro carichi sono trattati in modo uguale.

Un'imposizione fiscale maggiore a carico di navi straniere può essere stabilita solo dall'autorità dell'Impero.

La maggiorazione corrisposta da navi straniere è destinata al bilancio dell'Impero.

## ART. V

§ 24. L'autorità dell'Impero ha il diritto di legiferare e di sovrintendere sui fiumi e sui laghi il cui corso navigabile attraversa più Stati o ne determina i confini e sulle foci dei fiumi loro affluenti, come pure sulle attività di navigazione e la fluitazione sugli stessi.

Una legge dell'Impero stabilisce come la navigabilità su tali fiumi debba essere conservata o migliorata.

Le rimanenti vie navigabili restano affidate alla cura dei singoli Stati. Tuttavia spetta all'autorità dell'Impero, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della circolazione generale, emanare disposizioni generali sull'attività di navigazione e sulla fluitazione sugli stessi, come pure equiparare alle stesse condizioni singoli fiumi ai sopracitati fiumi comuni.

L'autorità dell'Impero ha la facoltà di esigere dai singoli Stati la doverosa conservazione della percorribilità delle vie navigabili di loro competenza.

§ 25. Tutti i fiumi tedeschi devono essere liberi da dazi doganali per la navigazione tedesca. Anche la fluitazione deve essere libera da tali dazi nei tratti fluviali navigabili. I dettagli sono regolati da una legge dell'Impero.

L'abolizione di questi dazi doganali per i fiumi che attraversano o delimitano più Stati viene equamente compensata.

§ 26. Le tasse portuali, di carico, di peso, di deposito, di chiusa e simili che si riscuotono per i fiumi comuni e per le foci dei fiumi affluenti non possono superare i costi necessari al mantenimento di tali istituzioni. Sono soggetti all'autorizzazione dell'autorità dell'Impero.

Non sono consentite agevolazioni in favore di cittadini di uno Stato tedesco rispetto a quelli di altri Stati tedeschi in relazione a tali tasse.

§ 27. Solo l'autorità dell'Impero può fissare dazi doganali fluviali e di navigazione nei confronti di navi straniere e dei loro carichi.

## ART. VI

§ 28. L'autorità dell'Impero ha la sorveglianza ed il diritto della legislazione sulle ferrovie e la loro gestione, ove ciò riguardi la tutela dell'Impero o l'interesse della circolazione generale. Una legge dell'Impero stabilirà quali siano le materie in oggetto in questo ambito.

§ 29. Ove lo ritenga necessario per la tutela dell'Impero o in interesse della generale circolazione, l'autorità dell'Impero ha il diritto di autorizzare la costruzione di ferrovie, come pure di provvedere direttamente alla costruzione di ferrovie qualora il singolo Stato sul cui territorio dovrebbe procedersi alla costruzione ne rifiutasse la realizzazione. L'uso di ferrovie per le finalità dell'Impero è sempre consentito all'autorità dell'Impero dietro indennizzo.

§ 30. Nella costruzione o nell'autorizzazione alla costruzione di ferrovie da parte dei singoli Stati l'autorità dell'Impero ha facoltà di svolgere la tutela dell'Impero e dell'interesse della circolazione generale.

§ 31. L'autorità dell'Impero detiene la sorveglianza e il diritto della legislazione sulle strade dei Länder, ove sia coinvolta la tutela dell'Impero o l'interesse della circolazione generale. Una legge dell'Impero stabilirà quali siano le materie in oggetto in questo ambito.

§ 32. Ove esso lo ritenga necessario per la tutela dell'Impero o in interesse della circolazione generale, l'autorità dell'Impero ha diritto di disporre che siano costruite strade dei Länder e canali, che i fiumi siano resi navigabili o che la loro navigabilità sia ampliata.

I provvedimenti riguardanti le opere edilizie necessarie sono emanati dall'autorità dell'Impero previo consultazione con i singoli Stati interessati.

La realizzazione e la manutenzione nelle nuove opere avviene ad opera e a spese dell'Impero, ove non sia raggiunta un'intesa con i singoli Stati.

## ART. VII

§ 33. L'Impero tedesco deve formare un unico territorio doganale e commerciale, delimitato dai confini doganali comuni, con abolizione di tutti i dazi doganali interni.

L'esclusione di singole località e parti del territorio dal confine doganale è riservata all'autorità dell'Impero.

All'autorità dell'Impero resta inoltre riservata la facoltà di decidere se anche Länder e parti di Länder non appartenenti all'Impero possano essere inclusi nello spazio doganale tedesco attraverso appositi accordi.

§ 34. La legislazione in materia doganale, così come in materia di imposte comuni sulla produzione e sui consumi, spetta esclusivamente all'autorità dell'Impero. La legislazione dell'Impero stabilisce quali imposte sulla produzione e sul consumo siano comuni

§ 35. La riscossione e l'amministrazione dei dazi doganali, come pure delle imposte di produzione e di consumo comuni, avviene dietro decretazione e sotto la sorveglianza dell'autorità dell'Impero.

Dai proventi viene sottratta una parte per le spese dell'Impero, determinata secondo le disposizioni del bilancio di previsione ordinario, il resto viene ripartito tra i singoli Stati.

I dettagli sono regolati da una apposita legge dell'Impero.

§ 36. La legislazione dell'Impero stabilisce su quali oggetti i singoli Stati possono disporre imposte di produzione o di consumo a favore dello Stato o di singoli comuni, e quali condizioni e limitazioni debbano applicarsi in proposito.

§ 37. I singoli Stati tedeschi non sono autorizzati ad imporre dazi doganali su beni in entrata o in uscita dai confini dell'Impero.

§ 38. L'autorità dell'Impero ha il diritto di legislazione sul commercio e sulla navigazione e sorveglia l'esecuzione delle leggi dell'Impero emanate al riguardo.

§ 39. All'Impero spetta il diritto di emanare leggi sulle attività industriali e di sorvegliarne l'esecuzione.

§ 40. I brevetti per invenzioni vengono concessi esclusivamente dall'Impero sulla base di una legge dell'Impero; all'autorità dell'Impero spetta inoltre la legislazione esclusiva contro la riproduzione di

libri, ogni imitazione non autorizzata di opere d'arte, di marchi di fabbrica, di modelli e disegni e contro altre menomazioni della proprietà intellettuale.

#### ART. VIII

§ 41. L'autorità dell'Impero ha il diritto della legislazione e della sorveglianza sul servizio postale, in particolare su organizzazione, tariffe, transito, ripartizione delle affrancature e relazioni tra le singole amministrazioni postali.

Lo stesso provvede all'eguale applicazione delle leggi tramite regolamenti d'esecuzione, e sorveglia la loro applicazione nei singoli Stati attraverso un controllo continuo.

All'autorità dell'Impero spetta il diritto di regolare le corse che percorrono più zone postali nell'interesse della circolazione generale.

§ 42. Accordi con amministrazioni postali straniere possono essere stipulati solo dall'Impero o con la sua approvazione.

§ 43. L'autorità dell'Impero può, ove lo ritenga necessario, assumere l'intero servizio postale per conto dell'Impero in conformità ad una legge dell'Impero, salvo equo indennizzo degli aventi diritto.

§ 44. L'autorità dell'Impero è autorizzato a costruire linee telegrafiche e ad utilizzare quelle già disponibili dietro indennizzo o ad acquisirle a mezzo di espropriazione.

Ulteriori disposizioni in materia, come pure sull'uso privato di telegrafi, sono riservate alla legge dell'Impero.

#### ART. IX

§ 45. Esclusivamente all'autorità dell'Impero spetta la legislazione e sorveglianza sulla moneta. Ad esso incombe introdurre lo stesso sistema monetario per l'intera Germania.

Esso ha il diritto di battere moneta per l'Impero.

§ 46. All'autorità dell'Impero incombe introdurre lo stesso sistema di misura e di peso, come pure per la quota delle merci d'oro e dell'argento per l'intera Germania.

§ 47. L'autorità dell'Impero ha il diritto di disciplinare attraverso la propria legislazione le istituzioni bancarie l'emissione di denaro cartaceo. Esso sorveglia l'esecuzione delle leggi dell'Impero emanate al riguardo.

#### ART. X

§ 48. Le uscite connesse a tutte le misure e le istituzioni eseguite per volontà dell'Impero devono essere sostenute dall'autorità dell'Impero con i mezzi dell'Impero.

§ 49. Per la copertura delle proprie uscite l'Impero deve in primo luogo ricorrere alla propria quota di entrate provenienti dai dazi doganali e dalle imposte di produzione e di consumo comuni.

§ 50. Ove le altre entrate non fossero sufficienti, l'autorità dell'Impero ha il diritto di accogliere contributi di immatricolazione.

§ 51 In casi straordinari l'autorità dell'Impero è autorizzato a stabilire, riscuotere o far riscuotere imposte, come pure creare titoli di credito e a contrarre altre forme di indebitamento.

## ART. XI

§ 52. Il titolo sul Tribunale dell'Impero determina l'estensione della giurisdizione dell'Impero.

## ART. XII

§ 53. L'autorità dell'Impero è tenuto a sorvegliare sulla salvaguardia dei diritti garantiti dalla costituzione dell'Impero a tutti i tedeschi.

§ 54. L'autorità dell'Impero è tenuto a salvaguardare la pace nell'Impero.

Per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine interni esso deve assumere le misure necessarie:

1. qualora uno Stato tedesco sia turbato o minacciato nella sua pace da un altro Stato tedesco;
2. qualora la sicurezza e l'ordine in uno Stato tedesco siano turbate o minacciate da indigeni o stranieri. In questo caso tuttavia l'autorità dell'Impero deve intervenire solo su richiesta del governo interessato, a meno che questo notoriamente non ne sia in grado o la pace comune dell'Impero appaia minacciata;
3. ove la costituzione di uno Stato tedesco sia abolita o modificata in modo violento o unilaterale e non sia possibile ottenere immediato rimedio attraverso il ricorso al tribunale dell'Impero.

§ 55. Le misure a cui l'autorità dell'Impero può ricorrere per salvaguardare la pace nell'Impero sono: 1) decreti; 2) invio di commissari; 3) applicazione della forza armata.

Una legge dell'Impero stabilirà i principi per il carico dei costi indotti da tali misure.

§ 56. L'autorità dell'Impero è tenuto a disciplinare con legge dell'Impero i casi e le forme in cui applicare la forza armata contro il turbamento dell'ordine pubblico.

§ 57. L'autorità dell'Impero è tenuto a stabilire le norme per l'acquisto e la perdita della cittadinanza dell'Impero e dello Stato.

§ 58. Spetta all'autorità dell'Impero emanare leggi dell'Impero sul diritto di patria e sorvegliarne l'applicazione.

§ 59. Spetta all'autorità dell'Impero il rispetto del diritto di libera associazione e riunione assicurato dai diritti fondamentali, emanare leggi dell'Impero sulle associazioni.

§ 60. Per la redazione di atti pubblici la legislazione dell'Impero deve stabilire quei requisiti che ne condizionano il riconoscimento della autenticità in tutta la Germania.

§ 61. L'autorità dell'Impero è autorizzato nell'interesse del bene comune ad adottare misure generali per la cura della salute.

## ART. XIII

§ 62. L'autorità dell'Impero ha la legislazione nella misura in cui è necessaria all'attuazione delle competenze ad esso attribuite dalla costituzione e alla tutela delle istituzioni ad esso affidate.

§ 63. L'autorità dell'Impero può, ove giudichi istituire misure indispensabili per l'interesse complessivo della Germania, emanare le leggi necessarie per la loro fondazione nelle forme richieste per la modifica della costituzione.

§ 64. L'autorità dell'Impero è tenuto, attraverso l'emanazione di codici generali delle leggi in materia di diritto civile, commerciale e cambiario, di diritto penale e di diritto processuale, l'unità del diritto nel popolo tedesco.

§ 65. Tutte le leggi e i regolamenti dell'autorità dell'Impero acquistano forza vincolante attraverso la loro promulgazione da parte dell'Impero.

§ 66. Le leggi dell'Impero prevalgono sulle leggi dei singoli Stati, a meno che ad esse non sia attribuita esplicitamente una validità solo sussidiaria.

#### ART. XIV

§ 67. L'assunzione dei pubblici funzionari dell'Impero è di iniziativa dell'Impero.

Una legge dell'Impero disciplinerà la pragmatica di servizio (Dienstpragmatik) nell'Impero.

### TITOLO III IL CAPO DELL'IMPERO

#### ART. I

§ 68. La carica di Capo dell'Impero è attribuita ad uno dei principi tedeschi regnanti.

§ 69. Questa carica è ereditaria per il casato del principe al quale essa è stata attribuita.

Si eredita nella linea maschile secondo il diritto di primogenitura.

§ 70. Il Capo dell'Impero detiene il titolo di: Imperatore dei Tedeschi.

§ 71. La residenza dell'Imperatore è presso la sede del governo dell'Impero. L'Imperatore vi risiederà in modo permanente quantomeno durante periodi di attività della Dieta dell'Impero.

In ogni occasione in cui l'Imperatore non si trova nella sede del governo dell'Impero, un ministro dell'Impero deve trovarsi nelle sue immediate vicinanze.

Le disposizioni sulla sede del governo dell'Impero sono riservate ad una legge dell'Impero.

§ 72. L'Imperatore riceve lista civile stabilita dalla Dieta dell'Impero.

#### ART. II

§ 73. La persona dell'Imperatore è inviolabile.

L'Imperatore esercita il potere a lui conferito attraverso dei ministri responsabili da lui nominati.

§ 74. Tutti gli atti di governo dell'Imperatore necessitano per la loro validità della controfirma di almeno uno dei ministri dell'Impero, il quale in tal modo ne assume la responsabilità.



### ART. III

§ 75. L'Imperatore esercita la rappresentanza dell'Impero tedesco e dei singoli Stati tedeschi nel diritto internazionale. Egli immette in ruolo gli ambasciatori dell'Impero e i consoli, e conduce le relazioni diplomatiche.

§ 76. L'Imperatore dichiara la guerra e stipula la pace.

§ 77. L'Imperatore stipula le alleanze e gli accordi con le potenze straniere, sotto la partecipazione della Dieta dell'Impero, per quanto essa sia riservata dalla costituzione.

§ 78. Tutti gli accordi di contenuto non meramente privatistico che i governi tedeschi stipulano tra loro o con governi stranieri devono essere posti a conoscenza dell'Imperatore, e, ove sia coinvolto l'interesse dell'Impero, vanno sottoposti alla sua ratifica.

§ 79. L'Imperatore convoca e conclude la seduta della Dieta dell'Impero; egli ha il diritto di sciogliere la Camera popolare.

§ 80. L'Imperatore ha il diritto di proposta di legge. Egli esercita il potere legislativo in comune con la Dieta dell'Impero nei limiti della costituzione. Egli promulga le leggi dell'Impero ed emana i regolamenti necessari alla loro esecuzione.

§ 81. Negli affari penali di competenza dei Tribunali dell'Impero l'Imperatore ha il diritto di concedere la grazia e di mitigare le pene inflitte. L'Imperatore può emanare un divieto di iniziare o di proseguire un'inchiesta solo con l'approvazione della Dieta dell'Impero.

L'Imperatore può esercitare il diritto di grazia o di indulto in favore di un ministro dell'Impero condannato per atti d'ufficio solo se ne fa richiesta la Camera che ha promosso l'accusa. In favore di ministri degli Stati membri egli non ha un diritto analogo.

§ 82. L'Imperatore è tenuto a salvaguardare la pace nell'Impero.

§ 83. L'Imperatore dispone della forza armata.

§ 84. L'Imperatore ha in generale il potere esecutivo in tutti gli affari dell'Impero conformemente alle disposizioni della costituzione dell'Impero. Quale titolare di tale potere, spettano a lui quei diritti e quelle competenze che nella costituzione dell'Impero vengono attribuiti all'autorità dell'Impero e che non sono stati attribuiti alla Dieta dell'Impero.

## TITOLO IV

### LA DIETA DELL'IMPERO

#### ART. I

§ 85. La Dieta dell'Impero è composta da due Camere, la Camera degli Stati e la Camera popolare.

#### ART. II

§ 86. La Camera degli Stati è composta dai rappresentanti degli Stati tedeschi.

§ 87. Il numero dei membri viene ripartito secondo le seguenti proporzioni:

Prussia	40	Membri	
Austria	38	“	
Baviera	18	“	
Sassonia	10	“	
Hannover	10	“	
Württemberg	10	“	
Baden	9	“	
Kurhessen	6	“	
Granducato dell’Assia	6	“	
Holstein (-Schleswig, v. § 1)	6	“	
Mecklenburg Schwerin	4	“	
Lussemburgo Limburgo	3	“	
Nassau	3	“	
Braunschweig	2	“	
Oldenburg	2	“	
Sassonia Weimar	2	“	
Sassonia Coburgo Gotha	1	“	
Sassonia Meiningen Hildburghausen	1	“	
Sassonia Altenburg	1	“	
Mecklenburgo Strelitz	1	“	
Anhalt Dessau	1	“	
Anhalt Bernburg	1	“	
Anhalt Köthen	1	“	
Schwarzburgo Sondershausen	1	“	
Schwarzburgo Rudolstadt	1	“	
Hohenzollern Sigmaringen	1	“	
Liechtenstein	1	“	
Hohenzollern Sigmaringen	1	“	
Waldeck	1	“	
Reuß linea antica	1	“	
Reuß linea moderna	1	“	
Schaumburg Lippe	1	“	
Lippe Detmold	1	“	
Assia Homburg	1	“	
Lauenburg	1	“	
Lubecca	1	“	
Francoforte	1	“	
Brema	1	“	
Amburgo	1	“	

Complessivamente 192 Membri

Fin quando il territorio tedesco austriaco non prenderà parte allo Stato federale, i seguenti Stati deterranno un più ampio numero di voti nella Camera degli Stati, e cioè:

Baviera 20

Sassonia 12

Hannover 12

Württemberg 12

Baden 10

Granducato dell'Assia<sup>8</sup>

Kurhessen 7

Nassau 4

Amburgo 2

§ 88. I membri della Camera degli Stati sono nominati per metà dal governo, e per metà dalla rappresentanza popolare degli Stati interessati.

Negli Stati composti da più province o Länder con costituzione o amministrazione separata, i membri della Camera degli Stati non vanno nominati dall'organo rappresentativo generale dello Stato, ma dalle rappresentanze dei singoli Länder o delle singole province (Stati provinciali).

La ripartizione del numero dei membri spettanti a questi Stati tra i singoli Länder o le singole province resta riservata alla legislazione del Land.

Ove ci siano due Camere e non esista una rappresentanza su base provinciale, le due Camere votano in seduta comune a maggioranza assoluta dei voti.

§ 89. Negli Stati che inviano un solo rappresentante nella Camera degli Stati, il governo propone tre candidati, tra i quali la rappresentanza popolare compie l'elezione a maggioranza assoluta.

Allo stesso modo si procede in quegli Stati che inviano un numero di membri dispari, relativamente all'ultimo degli stessi.

§ 90. Ove più Stati tedeschi si uniscano in uno, una legge dell'Impero decide sulla conseguente necessaria modifica della composizione della Camera degli Stati.

§ 91. Può essere membro della Camera degli Stati solo chi

1. è cittadino dello Stato che lo invia,
2. ha compiuto il 30.mo anno di età,
3. gode senza restrizioni di diritti civili e civici.

§ 92. I membri della Camera degli Stati sono eletti per sei anni. Sono rinnovati per metà ogni tre anni.

Una legge dell'Impero stabilirà in che modo dovrà avvenire l'uscita di una metà dopo i primi tre anni. Gli uscenti sono sempre rieleggibili.

Qualora venga indetta una seduta straordinaria della Dieta dell'Impero dopo la scadenza di questi tre anni e prima del perfezionamento di nuove elezioni per la Camera degli Stati, fin quando non abbiano avuto luogo le nuove elezioni sono prorogati i membri precedenti.

### ART. III

§ 93. La Camera popolare è composta dai deputati del popolo tedesco.

§ 94. I membri della Camera sono eletti la prima volta per quattro anni, successivamente sempre per tre anni.

L'elezione avviene secondo le disposizioni della Legge elettorale dell'Impero.

### ART. IV

§ 95. I membri della Dieta dell'Impero ricevono dalla cassa dell'Impero un'uniforme diaria ed un'indennità per le spese di viaggio. I dettagli sono disciplinati da una legge dell'Impero.

§ 96. I membri di entrambe le camere non possono essere vincolati da istruzioni.,

§ 97. Nessuno può essere contemporaneamente membro di entrambe le Camere.

### ART. V

§ 98. Per una deliberazione di una delle due Camere della Dieta dell'Impero è necessaria la partecipazione almeno della metà del numero legale dei suoi componenti e la maggioranza semplice dei voti.

In caso di parità di voti l'istanza si considera respinta.

§ 99. Ciascuna delle due, Camere ha il diritto di proposta di legge, reclamo, indirizzo, istruttoria di fatti e di accusa dei ministri.

§ 100. Una deliberazione della Dieta dell'Impero si perfeziona in modo valido solo attraverso il consenso di entrambe le Camere.

§ 101. Una delibera della Dieta dell'Impero che non abbia ricevuto il consenso del governo dell'Impero non può essere deliberata nella stessa sessione.

Ove la stessa delibera della Dieta dell'Impero sia stata approvata senza variazioni in tre sessioni ordinarie consecutive, diventa anche se non riceve il consenso del governo dell'Impero legge dell'Impero a conclusione della terza sessione. Un periodo di sessione ordinaria che non duri almeno quattro settimane non viene conteggiata in questa sequenza.

§ 102. Una deliberazione della Dieta dell'Impero è necessaria nei seguenti casi:

1. quando riguardi l'emanazione, l'abrogazione, la modifica o l'interpretazione di una legge dell'Impero.
2. quando è accertato il bilancio dell'Impero, sono contratti prestiti, quando l'Impero assume una spesa non prevista nel bilancio, o quando esso stabilisce contributi di immatricolazione o imposte.
3. quando debbano essere aumentate le imposte sulla navigazione marittima o fluviale di imbarcazioni straniere.
4. quando fortificazioni di un Land sono da dichiarare proprietà dell'Impero.
5. quando si stipulano accordi di commercio, di navigazione o di estradizione con l'estero, come in generale tutti i trattati internazionali, che gravano sull'Impero.

6. quando entrano a far parte del territorio doganale tedesco dei Länder o parti di essi non appartenenti all'Impero, o quando si escludono dalla linea doganale singole località o parti del territorio.

7. quando parti di un Land tedesco debbano essere cedute, o territori non tedeschi debbano essere annessi all'Impero o collegati in altro modo ad esso.

§ 103. Nell'accertamento del bilancio dell'Impero intervengono le seguenti disposizioni:

1. Tutti i progetti del governo dell'Impero che interessano le finanze giungono in primo luogo alla Camera popolare.

2. Le spese possono essere autorizzate solo su richiesta del governo, dell'Impero e solo nei limiti dell'ammontare richiesto. Ogni autorizzazione vale solo per lo scopo specifico per il quale è stata destinata. L'utilizzo può avvenire solo entro i limiti dell'autorizzazione.

3. La durata dell'esercizio finanziario e dell'autorizzazione del bilancio è di un anno.

4. Il bilancio preventivo delle spese ordinarie dell'Impero e del fondo di riserva, come pure sui mezzi di copertura per entrambi, viene stabilito con delibere nella prima sessione della Dieta dell'Impero. Un aumento del bilancio nelle sessioni successive necessita ugualmente di una delibera della Dieta dell'Impero.

5. Questo bilancio ordinario viene sottoposto in ogni sessione della Dieta dell'Impero dapprima alla Camera popolare, che lo esamina nelle sue singole voci secondo le spiegazioni e i documenti che il governo presenta, e in tutto o in parte lo respinge.

6. Dopo tale esame ed autorizzazione da parte della Camera popolare il bilancio viene consegnato alla Camera degli Stati. A questa spetta solamente il diritto, nei limiti dell'importo complessivo del bilancio ordinario, stabilito dalla Dieta dell'Impero nella prima sessione o in quelle successive, di presentare delle memorie o delle esposizioni, sulle quali la Camera del popolo libera invia definitiva.

7. Tutte le spese straordinarie ed i loro mezzi di copertura, così come l'aumento del bilancio ordinario, necessitano di una delibera della Dieta dell'Impero.

8. Il consuntivo dell'utilizzo delle finanze dell'Impero è sottoposto alla Dieta dell'Impero, ed in primo luogo alla Camera del popolo, per la verifica e la chiusura dei conti.

## ART. VI

104. La Dieta dell'Impero si riunisce ogni anno presso la sede del governo dell'Impero. Il calendario della riunione viene indicato dal Capo dell'Impero al momento della convocazione, a meno che non lo fissi una legge dell'Impero.

La Dieta dell'Impero può inoltre essere convocata dal Capo Supremo dell'Impero in seduta straordinaria in qualunque momento.

§ 105. I periodi di sessione ordinarie delle diete dei Länder nei singoli Stati di regola non dovrebbero coincidere con quelle della Dieta dell'Impero. I dettagli sono regolati da una legge dell'Impero.

§ 106. La Camera del popolo può essere sciolta dal Capo dell'Impero.

In caso di scioglimento, la Dieta dell'Impero deve essere riconvocata entro tre mesi.

§ 107. Lo scioglimento della Camera del popolo ha come conseguenza il contestuale aggiornamento della Camera degli Stati fino alla nuova convocazione della Dieta dell'Impero.

I periodi di sessione delle due Camere sono identici.

§ 108. La fine della sessione della Dieta dell'Impero è stabilita dal Capo dell'Impero.

§ 109. Un aggiornamento della Dieta dell'Impero o di una delle due Camere da parte del Capo dell'Impero, che per l'apertura della sessione riguardi un periodo di tempo superiore ai quattordici giorni, necessita dell'assenso della Dieta dell'Impero o della Camera interessata.

Anche la stessa Dieta dell'Impero, così come ciascuna delle due Camere, può aggiornarsi per quattordici giorni.

## ART. VII

§ 110. Ciascuna delle due Camere elegge il proprio Presidente, Vicepresidente e segretario.

§ 111. Le sedute di entrambe le Camere sono pubbliche. Il regolamento di ogni Camera stabilisce a quali condizioni possono tenersi sedute riservate.

§ 112. Ogni Camera verifica i pieni poteri dei propri membri e decide sulla loro ammissione.

§ 113. Ogni membro al momento del suo insediamento presta il giuramento: "Io giuro di osservare fedelmente la costituzione dell'Impero e di conservarla rigida, che Dio mi aiuti."

§ 114. Ogni Camera ha il diritto di punire e, nei casi più gravi, di espellere i propri membri per condotta indegna all'interno della Camera. I dettagli sono regolati dal regolamento di ciascuna Camera.

Una espulsione può essere comminata solo se decisa da una maggioranza dei due terzi.

§ 115. Nelle Camere non siano in generale deputazione ammessi messi di petizioni.

§ 116. Ogni Camera ha il diritto di darsi il proprio regolamento. I rapporti ufficiali tra le due Camere sono ordinati di comune accordo da entrambe.

## ART. VIII

§ 117. Durante la sessione, un membro della Dieta dell'Impero non può essere tratto in arresto né essere sottoposto a indagini per imputazioni di carattere penale senza l'autorizzazione della Camera di appartenenza, con l'unica eccezione che sia colto in flagranza di reato.

§ 118. In quest'ultimo caso la Camera interessata deve essere immediatamente informata del provvedimento assunto. È sua facoltà disporre la sospensione dell'arresto o della indagine fino alla conclusione della sessione.

§ 119. La stessa facoltà spetta a ciascuna Camera rispetto ad un arresto o indagine applicata ad un suo membro al momento della sua elezione o, successivamente a questa, fino all'apertura delle sedute.

§ 120. Nessun membro della Dieta dell'Impero può essere perseguito in giudizio o disciplinarmente per le sue deliberazioni o per le esternazioni fatte nell'esercizio della propria professione, o essere altrimenti chiamato a risponderne al di fuori dell'assemblea.

## ART. IX

§ 121. I ministri dell'Impero hanno il diritto di assistere ai lavori di entrambe le Camere, e di essere da loro ascoltati in qualunque momento.

§ 122. I ministri dell'Impero hanno l'obbligo, a richiesta di una delle due Camere, di presentarsi nella stessa e di fornire informazioni, o di esporre il motivo per il quale non possono essere fornite.

§ 123. I ministri dell'Impero non possono essere membri della Camera degli Stati.

§ 124. Ove un membro della Camera del popolo accetta un incarico o una promozione nel pubblico impiego dell'Impero, deve sottoporsi ad una nuova elezione, conserva però il proprio seggio nella Camera fino a quando non sia intervenuta nuova elezione.

## TITOLO V IL TRIBUNALE DELL'IMPERO

### ART. I

§ 125. La giurisdizione attribuita all'Impero è esercitata da un Tribunale dell'Impero.

§ 126. Rientrano nella competenza del Tribunale dell'Impero:

a) Ricorsi di uno Stato membro contro l'autorità dell'Impero per violazione della costituzione dell'Impero per mezzo di emanazione di leggi dell'Impero o di misure del governo dell'Impero, nonché ricorsi dell'autorità dell'Impero contro un singolo Stato per violazione della costituzione dell'Impero.

b) Controversie tra la Camera degli Stati e la Camera popolare e tra una di loro ed il governo dell'Impero che riguardino l'interpretazione della costituzione dell'Impero, qualora le parti concordino nel richiedere la decisione del Tribunale dell'Impero.

c) Controversie politiche e di diritto privato di ogni tipo tra i singoli Stati tedeschi.

d) Controversie sulla successione al trono, sulle capacità di esercitare il governo e sulla reggenza nei singoli Stati.

e) Controversie tra il governo di un singolo Stato e la propria rappresentanza popolare sulla validità o l'interpretazione della costituzione del Land.

f) Ricorsi di cittadini di un singolo Stato contro il governo dello stesso per l'abrogazione o una modifica incostituzionale della costituzione del Land.

Ricorsi di cittadini di un singolo Stato contro il governo per violazioni della costituzione del Land possono essere presentati davanti al Tribunale dell'Impero solo se i rimedi previsti nella costituzione dello Stato sono inapplicabili.

g) Ricorsi di cittadini tedeschi contro violazioni dei diritti garantiti loro dalla costituzione dell'Impero. Le disposizioni più dettagliate sull'estensione di tale diritto d'azione e le modalità del suo esercizio sono riservate alla legislazione dell'Impero.

h) Reclami per giustizia denegata o sospesa, qualora siano esauriti i rimedi apprestati dalla legislazione del Land.

i) Giurisdizione penale sulle accuse contro i ministri dell'Impero, qualora riguardino la loro responsabilità ministeriale.

k) Giurisdizione penale sulle accuse contro i ministri dei singoli Stati, qualora riguardino la loro responsabilità ministeriale.

l) Giurisdizione penale nei casi di alto tradimento e tradimento della patria ai danni dell'Impero.

Leggi dell'Impero successive possono decidere se altri crimini contro l'Impero debbano essere demandati alla giurisdizione penale del Tribunale dell'Impero.

m) Azioni contro l'erario dell'Impero.

n) Azioni contro Stati tedeschi, se l'obbligo di soddisfare una pretesa è dubbia o controversa tra più Stati, come pure se un obbligo comune viene fatto valere nei confronti di più Stati in un'azione congiunta.

§ 127. Solo lo stesso Tribunale dell'Impero verifica se un caso sia idoneo per essere deciso dal Tribunale dell'Impero.

§ 128. Sulla istituzione e l'organizzazione del Tribunale dell'Impero, sulla procedura e sull'esecuzione delle decisioni dei provvedimenti del Tribunale dell'Impero verrà emanata un'apposita legge.

A questa legge è riservata anche la questione se ed in quali casi presso il Tribunale dell'Impero la sentenza debba essere presa da giudici popolari.

Allo stesso modo è riservata anche se e in quale misura questa legge debba essere considerata una legge costituzionale organica.

§ 129. Alla legislazione dell'Impero è riservato il compito di istituire tribunali di ammiragliato e marittimi, nonché di adottare disposizioni sulla giurisdizione, degli ambasciatori e dei consoli dell'Impero.

## TITOLO VI

### I DIRITTI FONDAMENTALI DEL POPOLO TEDESCO

§ 130. Al popolo tedesco devono essere garantiti i seguenti diritti fondamentali. Essi devono fungere da norma per le costituzioni dei singoli stati e nessuna costituzione o legislazione di uno stato tedesco potrà in alcun caso abrogarli o limitarli.

#### ART. I

§ 131. Il popolo tedesco è costituito dai cittadini degli Stati che formano l'Impero tedesco.

§ 132. Ogni Tedesco ha il diritto di cittadinanza dell'Impero. Egli può esercitare in ogni Land tedesco i diritti che ne derivano. Sul diritto a votare per l'Assemblea dell'Impero tedesco disporrà la legge elettorale dell'Impero.



§ 133. Ogni Tedesco ha il diritto di stabilire soggiorno e residenza in qualsiasi località del territorio dell'Impero, di acquistare e disporre di beni immobili di qualsiasi tipo, di gestire qualsiasi tipo di attività produttiva e di acquisire il diritto di cittadinanza locale.

Le condizioni per il soggiorno e la residenza verranno stabilite per tutta la Germania dall'autorità dell'Impero attraverso una legge sulla patria, quelle per le attività produttive con un ordinamento delle attività produttive.

§ 134. Nessuno stato tedesco può operare distinzioni tra i propri cittadini e gli altri Tedeschi nel diritto penale, processuale e civile, tali da degradare i secondi a stranieri.

§ 135. La pena di morte civile non deve aver più luogo e, dove sia già stata inflitta, ne dovranno cessare gli effetti, salvo che la cessazione non comporti la lesione dei diritti privati acquisiti.

§ 136. La libertà di emigrazione non è limitata per volontà dello Stato. Non si possono riscuotere tasse sull'emigrazione.

La questione dell'emigrazione è rimessa alla tutela e assistenza dell'Impero.

## ART. II

§ 137. Davanti alla legge non vige alcuna distinzione di ceto. È abolita la nobiltà in quanto ceto.

Tutti i privilegi di ceto sono aboliti.

Tutti i Tedeschi sono uguali davanti alla legge.

Tutti i titoli che non siano legati ad una carica sono soppressi e non possono mai esserne introdotti.

Nessun cittadino può accettare una decorazione da uno stato straniero.

Le cariche pubbliche sono accessibili a tutti gli idonei in modo uguale.

Il dovere di difesa è uguale per tutti. Non sono consentite sostituzioni nell'assolvimento dello stesso.

## ART. III

§ 138. La libertà della persona è inviolabile.

L'arresto di una persona può aver luogo, salvo che nei casi di flagranza di reato, soltanto in forza di un ordine motivato del giudice. Tale ordine deve essere notificato all'arrestato al momento dell'arresto o entro le ventiquattr'ore successive.

Il potere di polizia deve rilasciare o consegnare alle autorità giudiziarie chiunque abbia preso in custodia nel corso della giornata successiva.

Ogni imputato deve essere rilasciato dietro prestazione eli una cauzione o di una fideiussione, che verrà stabilita dal tribunale, a meno che non sussistano seri indizi di un grave delitto penale a carico suo.

In caso di carcerazione disposta o prolungata illegittimamente, il responsabile e, ove necessario, lo Stato, sono obbligati alla riabilitazione e al risarcimento dei danni.

Le modifiche a queste disposizioni necessarie per la marina e l'esercito sono riservate a leggi particolari.

§ 139. È abolita la pena di morte, eccezion fatta per i casi in cui essa sia prescritta dalla legge marziale o, in caso di ammutinamento, ammessa dal diritto marittimo; sono abolite inoltre le pene della berlina, della bollatura e le sanzioni corporali.

§ 140. E domicilio è inviolabile.

La perquisizione domiciliare è consentita soltanto:

- 1) in forza di un ordine motivato del giudice, che dovrà essere notificato alla parte interessata immediatamente, o entro le ventiquattr'ore successive
- 2) in caso di inseguimento in flagranza di reato, da parte del funzionario autorizzato dalla legge;
- 3) nei casi e nelle forme in cui sia eccezionalmente consentita dalla legge ad alcuni funzionari anche senza ordine del giudice.

La perquisizione domiciliare deve essere effettuata, ove fattibile, in presenza di altri inquilini della casa.

L'inviolabilità del domicilio non costituisce ostacolo all'arresto di una persona perseguita in forma giudiziaria.

§ 141. Il sequestro di lettere e carte – salvo in caso di arresto o perquisizione domiciliare – può essere effettuato solo in forza di un ordine motivato dal giudice, che deve essere notificato all'interessato immediatamente, oppure entro le ventiquattr'ore successive.

§ 142. E garantito il segreto epistolare.

Le restrizioni necessarie in caso di guerra e di inchieste penali verranno stabilite dalla legge.

#### ART. IV

§ 143. Ogni Tedesco ha il diritto di esprimere liberamente la propria opinione con la parola, lo scritto, la stampa e la rappresentazione in immagini.

La libertà di stampa non può essere limitata, sospesa o abolita in nessun caso ed in nessun modo attraverso misure preventive quali censura, concessioni, costituzioni di garanzia, imposizioni statali, limitazioni alle tipografie o al commercio librario, divieti postali o altri ostacoli alla libera circolazione.

I reati della stampa perseguibili d'ufficio sono giudicati dalle Corti d'Assise.

Una legge sulla stampa sarà promulgata dall'Impero.

§ 144. Ogni Tedesco ha la piena libertà di credo e di coscienza. Nessuno è tenuto a manifestare la propria convinzione religiosa.

§ 145. Ogni Tedesco è libero di praticare, privo di limitazioni nell'esercizio comune, nel domicilio e in pubblico, la propria religione. Reati e contravvenzioni commessi nell'esercizio di questa libertà sono punibili secondo la legge.

§ 146. La confessione religiosa non condiziona né limita il godimento dei diritti civili e civici. La stessa non può porre fine ai doveri civici.

§ 147. Ogni società religiosa ordina ed amministra separatamente i suoi affari, ma resta soggetta alle leggi generali dello Stato. Lo Stato non privilegia nessuna società religiosa; inoltre non esiste alcuna chiesa di Stato.

È permesso costituire nuove società religiose; non è necessario un riconoscimento della loro confessione da parte dello Stato.

§ 148. Nessuno deve essere costretto a un atto o una celebrazione ecclesiale.

§ 149. La formula di giuramento reciterà d'ora in poi: "che invero Dio mi aiuti".

§ 150. La validità civile del matrimonio dipende soltanto dal compimento dell'atto civile: il matrimonio religioso può aver luogo soltanto dopo il compimento dell'atto civile.

La diversità di confessione religiosa non costituisce un impedimento per il matrimonio civile.

§ 151. I registri dello stato civile sono tenuti dalle autorità civili.

## ART. VI

§ 152. La scienza è libera e libero ne è l'insegnamento.

§ 153. L'istruzione e l'educazione sono sotto sorveglianza dello Stato e, in quanto tale, eccezion fatta per l'insegnamento della religione, è sottratta alla sorveglianza del clero.

§ 154. Ogni cittadino tedesco è libero di fondare e dirigere istituti di istruzione e di educazione e di praticarvi l'insegnamento, posto che abbia provato la propria abilitazione alle autorità competenti dello Stato.

L'insegnamento domestico non è sottoposto ad alcuna limitazione.

§ 155. La formazione della gioventù tedesca deve essere assicurata ovunque in modo sufficiente attraverso scuole pubbliche.

I genitori, o chi ne faccia le veci, non possono privare i loro figli o pupilli dell'istruzione prescritta per le scuole popolari inferiori.

§ 156. Gli insegnanti delle scuole pubbliche godono dei diritti dei funzionari dello Stato.

Lo Stato, con la partecipazione legalmente disciplinata dei comuni, assume gli insegnanti delle scuole popolari tra il numero degli esaminati.

§ 157. Non si pagano tasse scolastiche per l'istruzione nelle scuole popolari e nelle scuole tecniche inferiori. Coloro che siano sprovvisti di mezzi hanno diritto all'istruzione gratuita in tutti gli istituti d'istruzione pubblica.

§ 158. Ognuno è libero di scegliere la propria professione e di compiere la propria formazione professionale come e dove voglia.

## ART. VII

§ 159. Ogni Tedesco ha il diritto di rivolgersi per iscritto con petizioni e reclami alle autorità, alle rappresentanze popolari ed alla Dieta dell'Impero.

Questo diritto può essere esercitato sia da singoli, che da corporazioni, che da più; congiuntamente; nell'esercito e nella marina militare, tuttavia, solo nei modi previsti dalle norme disciplinati.

§ 160. Non è necessaria una autorizzazione preventiva delle autorità per convenire in giudizi funzionari pubblici in considerazione dei loro atti d'ufficio.

## ART. VIII

§ 161. I Tedeschi hanno il diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi: per farlo non è richiesta un'autorizzazione particolare.

In caso di pericolo imminente per l'ordine pubblico e la sicurezza, possono essere proibite assemblee popolari a cielo aperto.

§ 162. I Tedeschi hanno il diritto di associarsi. Tale diritto non può essere limitato da misure preventive.

§ 163. Le disposizioni contenute nei §§ 161 e 162 si applicano all'esercito e alla marina militare nei limiti in cui non contrastino con le norme disciplinari militari.

## ART. IX

§ 164. La proprietà è inviolabile.

Si può procedere a espropriazione solo per rispetto del massimo bene comune, solo in base ad una legge e dietro giusto indennizzo.

La proprietà intellettuale deve essere tutelata dalla legislazione dell'Impero.

§ 165. Ogni proprietario fondiario può alienare interamente o in parte il suo patrimonio fondiario tra vivi e per causa di morte. È rimesso ai singoli stati attuare tramite leggi di transizione il principio della divisibilità di ogni proprietà fondiaria.

Per la manomorta sono ammesse in via di legislazione e per motivi di pubblica utilità, limitazioni del diritto di acquisire beni immobili e di disporne.

§ 166. È abolito per sempre ogni vincolo di servitù o di vassallaggio.

§ 167. Sono aboliti senza indennizzo:

1) la polizia e la giurisdizione patrimoniale, insieme alle competenze, alle esenzioni e ai tributi che da tali diritti derivano;

2) tributi e prestazioni personali derivanti dal vincolo di soggezione feudale.

Con questi diritti sono aboliti anche gli oneri e le controprestazioni a carico dei titolari dei diritti stessi.

§ 168. Tutti i tributi e le prestazioni che gravano sulla proprietà fondiaria, in particolare le decime, sono riscattabili: se solo su istanza dei soggetti gravati o anche dei beneficiari, ed in che modo, è rimesso alla legislazione dei singoli stati.

D'ora in poi nessun terreno potrà essere gravato di tributi e prestazioni non riscattabili.

§ 169. La proprietà fondiaria implica la legittimazione alla caccia sul proprio fondo e terreno.

Il diritto di caccia su proprietà altrui, i servizi, le servitù e le altre prestazioni relative alla caccia sono abolite senza indennizzo.

Sono invece riscattabili i diritti di caccia dei quali sia documentabile l'acquisto tramite un contratto oneroso stipulato col proprietario del fondo gravato; i particolari delle modalità del riscatto sono stabiliti dalle legislazioni dei singoli stati. Alle legislazioni dei singoli stati è riservata la disciplina dell'esercizio del diritto venatorio per motivi di pubblica sicurezza di bene comune. In futuro il diritto di caccia su proprietà altrui non potrà più essere oggetto di una servitù prediale.

§ 170. I fedecommissi familiari devono essere soppressi. I modi e le condizioni dell'abolizione sono stabiliti dalla legislazione dei singoli stati.

Le disposizioni relative ai fedecommissi familiari delle case dei principi regnanti sono riservate alla legislazione dei singoli stati.

§ 171. Tutti i vincoli feudali devono essere aboliti. Le legislazioni dei singoli stati devono disporre i dettagli delle modalità di attuazione.

§ 172. La pena della confisca dei beni non deve avere luogo.

§ 173. La tassazione deve essere riordinata in modo da porre fine ai privilegi dei singoli ceti o beni nello Stato o nei comuni.

## ART. X

§ 174. Tutta la giurisdizione emana dallo Stato. Non sono ammessi tribunali patrimoniali.

§ 175. Il potere giudiziario viene esercitato separatamente dai tribunali. Non è ammessa l'amministrazione della giustizia da parte di gabinetti o ministeri.

Nessuno può essere distolto dal suo giudice legale. Non devono mai aver luogo tribunali straordinari.

§ 176. Non sono ammessi fori privilegiati per persone o per patrimonio.

La giurisdizione militare è limitata ai reati e crimini militari, nonché alle violazioni della disciplina militare, salvo le disposizioni per lo stato di guerra.

§ 177. Nessun giudice può essere rimosso dal suo ufficio o subire degradazione o decurtazione di stipendio, se non per le vie di sentenza e diritto.

Una sospensione non può aver luogo senza ordinanza giudiziaria.

Nessun giudice può essere trasferito ad altro ufficio o essere posto a riposo contro la sua volontà, se non in virtù di ordinanza giudiziaria nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge.

§ 178. La procedura giudiziaria deve essere pubblica e orale.

Nell'interesse della moralità la legge stabilisce eccezioni alla pubblicità.

§ 179. Negli affari penali vige il processo accusatorio.

Corti d'assise devono giudicare in ogni caso i reati gravi e tutti i delitti politici.

§ 180. L'amministrazione della giustizia civile, nelle cause oggetto di particolare esperienza professionale deve essere esercitata da e con giudici esperti della materia, liberamente eletti dai consociati della professione interessata.

§ 181. Giurisdizione e amministrazione devono essere separate ed indipendenti l'una dall'altra.

Sui conflitti di competenza tra autorità amministrative e giudiziarie nei singoli Stati decide una corte di giustizia che deve essere designata per legge.

§ 182. La giustizia amministrativa cessa: su tutte le violazioni di diritto decidono i tribunali.

La polizia non ha giurisdizione penale.

§ 183. Le sentenze dei tribunali tedeschi passate in giudicato sono in tutti i Länder tedeschi ugualmente efficaci ed esecutive .

Una legge dell'Impero darà ulteriori disposizioni in merito.

## ART. XI

§ 184. Ogni comune ha quali diritti fondamentali della propria costituzione:

- a) l'elezione dei propri Sindaci e rappresentanti;
- b) l'amministrazione autonoma dei propri affari comunali, inclusa la polizia locale, sotto la sorveglianza dello Stato disciplinata dalla legge;
- c) la pubblicazione del bilancio comunale;
- d) la pubblicità dei consigli come regola generale;

§ 185. Ogni terreno deve far parte di un'ente comunale. Limitazioni relative alle zone boschive o desertiche sono riservate alla legislazione dei Länder.

## ART. XII

§ 186. Ogni stato tedesco deve avere una costituzione con rappresentanza popolare. I ministri sono responsabili verso la rappresentanza popolare.

§ 187. La rappresentanza popolare ha una voce decisiva nella legislazione, nella tassazione, nell'ordinare il bilancio dello Stato; essa ha anche – ove siano previste due Camere, ciascuna per sé – il diritto alla proposta di legge, di ricorso, di indirizzo nonché di accusa contro i ministri.

Le sedute delle diete dei Länder (Landtage) sono di regola pubbliche.

## ART. XIII

§ 188. Alle etnie (Volksstämme) non di lingua tedesca della Germania è garantito lo sviluppo della loro indole popolare, in particolare la parità giuridica delle loro lingue nei limiti dei propri territori, nelle istituzioni ecclesiastiche, nell'istruzione, nell'amministrazione interna e in quella della giustizia.

## ART. XIV

§ 189. Ogni cittadino tedesco all'estero è sotto la protezione dell'Impero.

## TITOLO VII

### LA GARANZIA DELLA COSTITUZIONE

## ART. I

§ 190. Ad ogni cambio di governo la Dieta dell'Impero, qualora non sia già in seduta, si riunisce senza convocazione nel modo in cui si era composto la volta precedente. L'Imperatore che insedia il governo presta un giuramento sulla costituzione dell'Impero davanti alle due Camere della Dieta dell'Impero riunite in seduta comune.

Il giuramento recita: “Giuro di proteggere l'Impero e i diritti del popolo tedesco, di conservare la costituzione dell'Impero e di darvi coscienziosa esecuzione. Invero Dio mi aiuti”.

Solo dopo aver prestato giuramento l'Imperatore è legittimato a compiere atti di governo.

§ 191. Al momento di assumere il loro ufficio, i funzionari dell'Impero devono prestare un giuramento sulla costituzione dell'Impero. I particolari sono disciplinati dalla pragmatica di servizio dell'Impero.

§ 192. Sulla responsabilità dei ministri dell'Impero deve essere emanata una legge dell'Impero.

§ 193. L'assunzione dei doveri nei confronti della costituzione dell'Impero viene collegata ed anteposta nei singoli Stati all'assunzione dei doveri nei confronti della costituzione del Land.

## ART. II

§ 194. Nessuna disposizione nella costituzione o nelle leggi di un singolo Stato possono essere in contrasto con la costituzione dell'Impero.

§ 195. Una modifica della forma di governo nei singoli Stati può aver luogo solo con l'assenso dell'autorità dell'Impero. Questo assenso deve essere espresso nelle forme previste per la modifica della costituzione dell'Impero.

## ART. III

§ 196. Modifiche della costituzione dell'Impero possono aver luogo solo con una deliberazione di entrambe le Camere e con l'assenso del Capo dell'Impero.

Per una tale deliberazione occorre in ciascuna delle due Camere:

1. la presenza di almeno due terzi dei membri;
2. due votazioni, tra le quali deve intercorrere un intervallo di tempo di almeno otto giorni;
3. una maggioranza dei voti di almeno due terzi dei membri presenti, in ciascuna delle due votazioni,

L'assenso del Capo dell'Impero non è necessario se la stessa deliberazione della Dieta dell'Impero viene adottata senza modifiche in tre sessioni ordinarie successive. Una sessione ordinaria che non duri almeno quattro settimane non viene conteggiata in questa sequenza.

## ART. IV.

§ 197. In caso di guerra o di insurrezione le disposizioni dei diritti fondamentali su arresto, perquisizione domiciliare e diritto di riunione possono essere temporaneamente sospese dal governo dell'Impero o dal governo di un singolo Stato per singoli distretti; sebbene solo alle seguenti condizioni:

1. il decreto deve essere emanato in ogni singolo caso dal Ministero intero dell'Impero o del singolo Stato;
2. il ministero dell'Impero deve richiedere immediatamente l'assenso della Dieta dell'Impero, il ministero del singolo Stato quello del Landtag, se in quel momento riuniti. Se questi non sono riuniti, la durata del decreto non può eccedere i 14 giorni, senza che gli stessi siano convocati e misure adottate siano state presentate all'autorizzazione.

Ulteriori disposizioni sono riservate ad una legge dell'Impero.

Per la dichiarazione dello stato di assedio nelle fortificazioni restano in vigore le prescrizioni legislative vigenti.

FONTE: Traduzione dall'originale tedesco (Reichsgesetzblatt 1849, 101ss.) realizzata da Jörg Luther, sulla base della precedente traduzione di Andrea De Petris, in: F. Lanchester (a cura di), Le costituzioni tedesche da Francoforte a Bonn, Milano, Giuffrè 2002, 131 ss.